Allegato alla Delib. G.R. n. 22/8 del 28.6.2024

Linee guida che disciplinano l'erogazione di aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo introdotti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 107, paragrafo 2, lettera a) e 174 TFUE, dall'art. 51 Reg. UE 651/2014, dal Decreto Interministeriale n. 241 del 26.9.2023 e n. 137 del 15.5.2024 a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 494 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Aggiornamento ad esito del primo periodo di sperimentazione.

1. Riferimenti normativi e programmatici.

L'art. 119, comma 6, della Costituzione, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, prevede che *la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.*

In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'art. 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Con il Decreto Interministeriale n. 241 del 26 settembre 2023, entrato in vigore il 21 ottobre 2023, è stato previsto che le iniziative più idonee per promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità da implementare a valere sul citato fondo siano da individuare nei c.d. "aiuti sociali" di cui all'articolo 51 del Regolamento (CE) n. 651/2014, da attuare attraverso un contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sul prezzo del biglietto per le rotte di collegamento tra gli aeroporti situati in Sicilia e in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo, riconosciuto in favore dei residenti utenti del trasporto aereo che più risentono di tali svantaggi da individuare prioritariamente nell'ambito di una o più delle seguenti categorie: studenti, atleti agonisti, lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione, utenti del servizio di trasporto aereo per ragioni sanitarie, persone con disabilità, soggetti con basso reddito, giovani fino al compimento del 26° anno di età e anziani a partire dal compimento del 65° anno di età. Con successivo Decreto Interministeriale n. 137 del 15 maggio 2024, entrato in vigore il 6 giugno 2024, sono state inoltre incrementate le risorse statali relativamente all'anno 2023.

Il fondo nazionale di cui trattasi è stato regolamentato dal richiamato decreto in coerenza a quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e in particolare dall'art. 174, il quale prevede che, al fine di rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni o isole che sono considerate tra le meno favorite e dall'art. 107, paragrafo 2, lettera a), ai sensi del quale sono compatibili con il mercato interno *"gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti"*.

L’art. 51 del Reg. UE 651/2014, rubricato “*Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote*”, che disciplina le modalità con le quali gli utenti finali possono beneficiare degli aiuti sociali, in particolare prevede:

“*1. Gli aiuti per il trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.*

2. L'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote.

3. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio economico europeo.

4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota.

5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili”.

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del DI n. 241/2023, gli aiuti sociali sono riconosciuti mediante un contributo sul prezzo del biglietto, nel limite massimo dello stesso, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all’utente, sulle rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sicilia e in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo. Il contributo, qualora riconosciuto nel limite massimo della misura, non è cumulabile con altre forme di contribuzione aventi la finalità di assicurare il diritto alla mobilità dotate di copertura finanziaria garantita con fondi statali o regionali, né può essere applicato ai voli operati in regime di Oneri di Servizio Pubblico.

Le risorse assegnate con i DI n. 241/2023 e n. 137/2024 alla Regione Sardegna ammontano a euro 6.500.000 per l’anno 2023 e ad euro 4.965.406 per l’anno 2024.

Considerato il quadro normativo sopra esposto, la presente misura è stata avviata, in sede di prima applicazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 44/15 del 14.12.2023 e relative linee guida, limitatamente alle categorie di beneficiari i cui requisiti sono più facilmente verificabili, legati all’età anagrafica dei richiedenti, ovvero ai residenti fino al compimento del 26° anno di età e a quelli over 65.

Dai lavori della Cabina di Regia, istituita al fine di monitorare l'attuazione della misura, in questo primo periodo di sperimentazione è emerso un utilizzo della stessa decisamente al di sotto rispetto alle previsioni iniziali, a seguito del quale si rende quindi ora necessario intervenire al fine di rendere la misura più inclusiva mediante estensione a tutta la platea di cittadini residenti in Sardegna, indipendentemente dalle fasce d’età e/o dall’appartenenza a specifiche categorie.

Resta fermo il carattere sperimentale della misura, che consentirà di verificare l’andamento operativo delle procedure di concessione dell’aiuto, di apportare eventuali provvedimenti correttivi e integrativi, di ritarare la stessa misura e/o di appostare nuove risorse anche regionali.

La misura resta avviata in via sperimentale sino al 31 dicembre 2024 a valere sulle risorse statali di cui ai DI n. 241/2023 e n. 137/2024, fatto salvo l'eventuale utilizzo di ulteriori risorse statali che potranno essere assegnate per la medesima finalità nonché la possibilità per la Regione di istituire un proprio fondo integrativo/complementare per le medesime finalità. Fino a che non saranno stanziate risorse regionali competerà allo Stato tenere gli eventuali rapporti con la Commissione Europea ed inserire la misura nella relazione annuale del Ministero per la Commissione.

2. Definizioni.

Beneficiario: soggetto in possesso dei requisiti individuati al successivo paragrafo 3, che ha usufruito di un volo su una rotta che collega un aeroporto situato in Sardegna con un altro aeroporto situato all'interno dello Spazio economico europeo, che intende presentare richiesta di erogazione di aiuto sociale per il trasporto aereo di passeggeri.

Richiedente: soggetto che, per sé o per conto di altro soggetto beneficiario, procede all'inoltro esclusivamente tramite l'apposito portale "SardegnaTrasporti" di una specifica richiesta di erogazione di aiuto sociale per trasporto aereo. In caso di richiesta per conto di altro soggetto beneficiario, il richiedente può essere:

a) il genitore o tutore legale di un minore beneficiario;

b) il tutore / curatore / amministratore di sostegno di un soggetto beneficiario;

c) altro soggetto delegato alla presentazione dell'istanza di aiuto sociale per conto di un beneficiario.

Residenza: luogo in cui, secondo la vigente normativa nazionale, la persona ha la propria dimora abituale.

Portale "SardegnaTrasporti": portale informatico unico a livello regionale e dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di aiuto sociale per il trasporto aereo da/per la Sardegna[1].

Amministrazione competente: amministrazione comunale o sua forma associata (es. Unione di comuni o PLUS) che, nel rispetto dei principi di decentramento amministrativo e sussidiarietà, dovrà occuparsi dell'istruttoria delle istanze presentate dai residenti nel proprio territorio, dell'erogazione dei contributi agli aventi diritto e della rendicontazione all'Assessorato regionale dei Trasporti.

3. Destinatari e requisiti di ammissione al contributo.

I destinatari del presente regime di aiuto sociale sono tutti i residenti[2] nel territorio della regione Sardegna utenti del trasporto aereo, indipendentemente dalle fasce d'età e/o dall'appartenenza a specifiche categorie.

[1] *https://sardegnatrasporti.regione.sardegna.it/*

[2] La residenza deve essere posseduta nel giorno in cui si usufruisce del trasporto aereo per il quale si intende chiedere il contributo.

4. Entità dell'aiuto e costi ammissibili.

L'entità del singolo aiuto consiste in un contributo sul prezzo del biglietto, nel limite massimo dello stesso, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente del trasporto aereo.

Il biglietto aereo per cui è ammissibile ottenere l'aiuto deve essere riferito a rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo e quindi situati nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Fermo restando quanto previsto in tema di ammissibilità di cumulo di aiuti pubblici dal successivo paragrafo 5, non è consentita alcuna discriminazione determinata dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazioni della precisa rotta.

Relativamente ai voli fruiti nel periodo dal 14.12.2023 al 30.06.2024, il singolo contributo, tendente a riportare il costo del biglietto per residente alle tariffe medie applicate in continuità territoriale, partirà da un minimo di € 25,00 a tratta a fronte di una spesa compresa tra € 100,00 e € 125,00 e non potrà in alcun modo eccedere l'importo massimo di € 75,00 per ciascuna tratta[3] e per utente secondo il seguente schema:

Classe	Tariffa media applicata in continuità territoriale	Prezzo del biglietto per tratta e per utente		Aiuto sociale
		limite inferiore	limite superiore	
1	75,00 €	0 €	99,99 €	0 €
2		100,00 €	125,00 €	25,00 €
3		125,01 €	175,00 €	50,00 €
4		A partire da 175,01 €		75,00 €

Tab. 1 *(Importi comprensivi di IVA, diritti e tasse aeroportuali)*

Relativamente ai voli fruiti nel periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024, il singolo aiuto consiste in un contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari al 25% del prezzo del biglietto per ciascuna tratta e per utente a fronte di una spesa pari o superiore a € 100,00 e non potrà in alcun modo eccedere l'importo massimo di € 125,00 per ciascuna tratta e per utente secondo il seguente schema:

[3] Per tratta si intende ad es. la Alghero-Milano Bergamo, per cui in caso di andata e ritorno le tratte da considerare sono due, così come i contributi corrispondenti.

Classe	Prezzo del biglietto per tratta e per utente		Aiuto sociale
	limite inferiore	limite superiore	
1	0 €	99,99 €	0 €
2	100,00 €	500,00 €	25 %
3	A partire da 500,01 €		125,00 €

Tab. 2 *(Importi comprensivi di IVA, diritti e tasse aeroportuali)*

Il contributo, sotto forma di rimborso parziale di quanto pagato per la fruizione del trasporto aereo, è erogabile a condizione che il volo sia stato effettivamente fruito dal soggetto beneficiario e che lo stesso sia intervenuto, per il 2023, nel periodo compreso tra la data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 44/15 del 14.12.2023 (14.12.2023 compreso) e il 31.12.2023 e, per il 2024, dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

Al fine di consentire l'accesso alla misura al maggior numero di beneficiari, ogni residente destinatario del regime di aiuto sociale ai sensi del paragrafo 3 può conseguire un massimo di aiuti pari a complessivi € 500,00 riferiti ai voli del 2023 e € 1.000,00 riferiti ai voli del 2024.

Anche alla luce delle fattispecie verificatesi nel primo periodo di sperimentazione della misura, si riportano di seguito le modalità di trattazione – ai fini del riconoscimento del contributo – delle principali casistiche finora occorse.

a) <u>Collegamento con scalo</u>

I collegamenti effettuati mediante uno scalo intermedio tra un aeroporto situato in Sardegna e una destinazione presente all'interno dello spazio economico europeo, tenuto conto del parere espresso dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono da considerare ammissibili ai fini dell'erogazione dell'aiuto sociale per il trasporto aereo di cui al DI n. 241/2023, anche nelle ipotesi in cui lo scalo intermedio sia effettuato in uno degli aeroporti di Roma Fiumicino o Milano Linate, i cui voli da/per la Sardegna sono attualmente operati in regime di oneri di servizio pubblico nell'ambito della cd. continuità territoriale.

A tal fine si precisa che ai fini dell'ammissibilità delle relative istanze, è necessario che la prenotazione, per quanto comprendente più voli, sia comunque unica.

Non sono invece ammissibili i casi in cui l'utente abbia effettuato due prenotazioni differenti, anche se l'aeroporto intermedio di arrivo/partenza da/per gli scali sardi risulta lo stesso: ad es. Volo 1 Alghero-Milano Linate e Volo 2 Milano Linate-Copenaghen, relativi a due prenotazioni distinte.

b) <u>Biglietto unico di andata/ritorno</u>

Qualora l'importo del singolo volo (di andata o di ritorno) non possa evincersi distintamente dai documenti di volo, dalle informazioni detenute dall'utente e/o comunque richieste alla

compagnia aerea di riferimento, sarà possibile considerare, nel calcolo della spesa sostenuta dichiarata per il singolo volo di andata o di ritorno, la metà dell'importo totale.

c) Biglietto cumulativo per più persone

Qualora l'importo relativo al singolo beneficiario non possa evincersi distintamente dai documenti di volo, dalle informazioni detenute dall'utente e/o comunque richieste alla compagnia aerea di riferimento, sarà possibile considerare, nel calcolo della spesa sostenuta dichiarata per il singolo utente, il totale della spesa diviso in maniera eguale tra i viaggiatori.

d) Biglietto unico di andata/ritorno e cumulativo per più persone

Restano validi entrambi i criteri di cui ai precedenti punti b) e c).

e) Biglietti, anche cumulativi (per più persone e/o tratte), acquistati da intermediari/agenzie di viaggio

È ammessa la possibilità di riconoscimento del contributo anche nel caso di biglietti, anche cumulativi (per più persone e/o tratte), acquistati sui canali di vendita on-line delle agenzie di viaggio, compresi tutti i canali di vendita e distribuzione inclusi GDS (Global Distribution System) e off-line, purché al netto delle spese di servizio/agenzia, che dovranno essere chiaramente evincibili dalla fattura o documentazione equivalente presentata in fase di compilazione della richiesta.

f) Biglietti, anche cumulativi, acquistati da associazioni sportive, istituzioni scolastiche e altri soggetti simili

È ammessa la possibilità di riconoscimento del contributo, anche nel caso di biglietti cumulativi (per più persone e/o tratte), acquistati da associazioni sportive, istituzioni scolastiche e altri soggetti simili.

L'istanza potrà essere presentata dallo stesso beneficiario o, allegando il modulo di autocertificazione all'uopo predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti, da uno dei soggetti richiedenti di cui al precedente paragrafo 2.

In caso di biglietto cumulativo alla domanda dovrà essere allegata l'apposita dichiarazione all'uopo predisposta da parte del rappresentante legale della Società / Ente, atta ad autocertificare la singola spesa sostenuta per il biglietto aereo relativo al singolo beneficiario e alla singola tratta oggetto di richiesta di rimborso, secondo la modulistica all'uopo predisposta dall'Assessorato regionale dei trasporti.

5. Modalità di presentazione delle domande.

La domanda di contributo deve essere presentata dal richiedente esclusivamente tramite il portale "*SardegnaTrasporti*".

Al fine di poter essere ammesse al contributo, le domande dovranno essere presentate entro il 31.03.2025.

In caso di richiesta di integrazione, i termini potranno essere sospesi per un massimo di 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di integrazioni, decorsi i quali l'istanza si intenderà respinta

per decorrenza dei termini.

La procedura telematica guidata consente all'utente del trasporto aereo, dopo essersi accreditato mediante SPID, di:

1. compilare la richiesta di contributo;
2. effettuare le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, necessarie ad attestare in capo al beneficiario e/o al richiedente il possesso dei requisiti di ammissibilità all'aiuto;
3. indicare il codice IBAN presso cui ricevere l'aiuto. Si precisa che lo stesso deve essere di regola intestato o cointestato al beneficiario della richiesta, salvo nei casi di minorenni soggetti a potestà genitoriale, nel cui caso il conto corrente può essere intestato o cointestato al genitore esercente la potestà genitoriale che effettua la richiesta;
4. indicare il dato di contatto e-mail, il quale sarà utilizzato per le comunicazioni automatiche da parte della piattaforma relativamente agli aggiornamenti di stato della pratica e, secondo consenso prestato dall'utente, per eventuali comunicazioni extra-piattaforma informatica sempre inerenti alla specifica pratica di rimborso;
5. allegare all'istanza, in formato digitale, il biglietto aereo e il check-in oppure, in alternativa a quest'ultimo e solo per i voli fruiti sino al 30.06.2024, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in luogo della carta d'imbarco all'uopo predisposta;
6. in caso di presentazione dell'istanza di contributo da parte di un soggetto diverso dal beneficiario, allegare la modulistica all'uopo predisposta, relativa alla specifica fattispecie, il documento d'identità del soggetto beneficiario per conto del quale si richiede il contributo e ogni altro documento utile ai fini dell'accettazione dell'istanza;
7. procedere alla trasmissione dell'istanza ed al monitoraggio dello stato di avanzamento del procedimento di erogazione del contributo e delle eventuali verifiche sul possesso dei requisiti.

Tutta la modulistica utile ai fini della corretta compilazione delle richieste sarà predisposta dall'Assessorato regionale dei Trasporti e resa disponibile all'interno della piattaforma "SardegnaTrasporti".

La domanda è ricevuta dall'Ente di riferimento che, verificata la completezza della stessa, procede all'erogazione del contributo entro i termini dallo stesso Ente stabiliti, comunque non superiori a novanta giorni.

Non sono ammissibili domande cumulative per più aventi diritto o per più biglietti pagati dallo stesso utente del trasporto aereo; in casi siffatti, occorrerà presentare una domanda per ogni beneficiario e una domanda per ogni biglietto pagato dallo stesso utente del trasporto aereo.

Ogni avente diritto può chiedere più di un aiuto ma, in ogni caso, non oltre le soglie massime indicate al paragrafo 4.

6. Misura dell'aiuto e cumulo.

L'aiuto massimo concedibile è una parte del prezzo del biglietto effettivamente sostenuto per singola rotta di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente del trasporto aereo comunque non eccedente per ciascuna tratta e per utente la somma massima indicata al precedente paragrafo 4.

Il contributo non è cumulabile con altre forme di contribuzione aventi la finalità di assicurare il diritto alla mobilità dotate di copertura finanziaria garantita con fondi statali o regionali se in virtù del cumulo di aiuti si supera il prezzo totale del biglietto.

Per espressa indicazione del DI n. 241/2023, il contributo non può essere riconosciuto per i voli operati in regime di Oneri di Servizio Pubblico, ovvero, al momento, per le tratte Cagliari Elmas - Roma Fiumicino, Cagliari Elmas - Milano Linate, Olbia - Roma Fiumicino, Olbia - Milano Linate, Alghero Fertilia - Roma Fiumicino, Alghero Fertilia - Milano Linate.

I contributi sono riconosciuti ai beneficiari in ordine di arrivo dell'istanza fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate, per cui la presentazione dell'istanza nei termini dà diritto all'erogazione del contributo solo ed esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati.

7. Gestione della misura.

La Regione e le amministrazioni competenti danno la più ampia pubblicità e diffusione all'iniziativa pubblicando sui propri siti istituzionali appositi avvisi inerenti alla possibilità di presentare le domande di aiuto e assicurando la presenza, sul sito istituzionale, di un collegamento alla pagina web del portale "*SardegnaTrasporti*".

Le amministrazioni competenti ricevono ed istruiscono le domande in ordine di arrivo, verificano il possesso dei requisiti e l'assenza di cumuli di aiuto non consentiti, procedono al pagamento del rimborso all'utente.

Le amministrazioni competenti dovranno effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e sulle spese effettivamente sostenute, sull'assenza di cumuli di aiuto che determinino il superamento dell'importo annuo ammissibile per beneficiario e sull'assenza di cumuli di aiuto con altri rimborsi e/o finanziamenti sul medesimo biglietto aereo che siano finalizzati al trasporto aereo della medesima persona, per quanto di competenza della medesima Amministrazione competente, anche con riguardo alla disponibilità di banche dati idonee allo scopo e compatibilmente alle risorse disponibili, per un minimo:

– del 2,5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 0 - 1.000;

– del 1% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 1.000 - 5.000;

– del 0,5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 5.000 - 10.000;

– dello 0,25% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia superiore a 10.000.

Le amministrazioni competenti effettuano la rendicontazione sulla completezza e correttezza delle informazioni presenti in piattaforma, all'Assessorato regionale dei trasporti, secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 9.

8. Trasferimento del finanziamento statale.

Il competente Servizio della Direzione generale dei Trasporti impegna e liquida le risorse da trasferire a ciascuna amministrazione competente con le seguenti modalità:

1) ripartizione iniziale tra tutti le amministrazioni competenti del 60% del Fondo relativo all'anno 2024, sulla base della popolazione residente al 31.12.2023.

2) monitoraggio bimestrale della Direzione generale dei Trasporti sull'andamento della misura, anche al fine di verificare la necessità di trasferimento nel corso dell'anno di ulteriori fondi a copertura delle istanze pervenute. In tale evenienza:

   - si procederà prioritariamente ad ulteriori ripartizioni del Fondo tra tutte le amministrazioni competenti, rispetto all'iniziale valore del 60%, secondo incrementi crescenti del 5%;
   - in caso di totale ripartizione del Fondo secondo la modalità di cui al punto che precede si procederà, in subordine, alle necessarie compensazioni, con relativo recupero e riassegnazione di risorse, dagli Enti che hanno ricevuto risorse in eccesso in favore di quelli che evidenziano ulteriori fabbisogni in relazione alle istanze pervenute.

3) il saldo di quanto dovuto al 31.12.2024 o la restituzione alla Regione dei maggiori acconti ricevuti, entro due mesi dalla chiusura delle operazioni da parte delle amministrazioni competenti e di trasmissione alla Direzione generale dei Trasporti dell'attestazione definitiva in merito all'aggiornamento e correttezza delle informazioni presenti in piattaforma relativamente a tutti i voli fruiti nel 2024, da effettuarsi secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 9.

I fondi di cui alla presente misura costituiscono per le Amministrazioni competenti entrata a destinazione vincolata soggetta a rendicontazione, secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 9. Le relative eccedenze per ciascuna annualità, come risultanti dalla suddetta rendicontazione, dovranno pertanto essere riversate al bilancio della Regione.

9. Rendicontazione e monitoraggio.

Al fine di assicurare alla Regione un costante monitoraggio della misura, che consenta alla stessa di relazionare ai competenti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 241/2023, tenuto conto che la Regione avrà comunque accesso, in forma disaggregata e anonimizzata, ai dati relativi alle richieste di aiuto, le amministrazioni competenti rendicontano all'Assessorato regionale dei Trasporti presentando la modulistica all'uopo predisposta, che sarà resa disponibile nell'area amministrativa della piattaforma "*SardegnaTrasporti*", atta ad attestare l'aggiornamento e la correttezza delle

informazioni presenti in piattaforma secondo le modalità e i termini che saranno resi noti mediante circolare del Servizio competente dell'Assessorato regionale dei trasporti.

La Direzione generale dei Trasporti relaziona, con cadenza annuale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla realizzazione della misura e rendiconta sulla gestione delle risorse, anche ai fini della presentazione della relazione annuale del Ministero alla Commissione europea.

10. Entrata in vigore.

Le presenti direttive entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.